



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA

N. 10 DEL 30-04-2020

Oggetto: COVID-19 ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA CHIUSURA AREE GIOCO, PISTA CICLABILE, APERTURA CIVICO CIMITERO E OBBLIGO DI UTILIZZO DI MASCHERINE O DI ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8-9 a 11 marzo 2020 che dettano misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Atteso che al fine di contenere il diffondersi del contagio del virus Covid-19 è necessario adottare idonee misure di contenimento all'interno dei luoghi chiusi, a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità;

Richiamate le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all'emergenza epidemiologica;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Preso atto che lo stato di emergenza epidemiologica da virus Covid-19 è tutt'ora in corso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato in GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

Richiamati in particolare i disposti di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e), del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020, che testualmente recitano:

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

Considerato che nonostante le misure adottate su tutto il territorio si riscontra ancora una preoccupante inosservanza delle cautele e delle misure igienico-sanitarie raccomandate, e pertanto è necessario adottare nuove e più restrittive misure finalizzate a conseguire un più efficace contenimento del contagio;

Tenuto conto delle difficoltà di monitorare i molteplici ambiti territoriali e spazi pubblici attraverso forme di controllo e di intervento della Polizia Locale al fine di prevenire assembramenti di persone e controllare il rispetto delle disposizioni di legge testé citati;

Rilevalo inoltre che le indicazioni del mondo scientifico sono orientate nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessario a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione, nonché reso obbligatorio l'uso di guanti monouso e mascherine o comunque obbligare i soggetti ad una protezione con la copertura di naso e bocca sia al personale preposto alla vendita che ai clienti, durante gli acquisti che necessariamente devono essere effettuati dalle persone presso i punti vendita consentiti;

Ritenuto quindi di adottare ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 in ragione di ogni specificità della realtà territoriale oltre a quelle adottate con le norme del Governo nazionale e regionale qui integralmente recepite;

Ritenuto quindi di dover adottare misure ancor più rigorose volte ad impedire comportamenti potenzialmente in grado di favorire la diffusione del contagio da virus Covid-19;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuta la propria competenza,

ORDINA

- 1. La chiusura** e pertanto il divieto di accesso alla pista ciclo-pedonale Cupra Marittima-Grottammare;
- 2. La chiusura** delle aree attrezzate per il gioco dei bambini recintate e di quelle attrezzate per il fitness. Nelle aree verdi non recintate, che saranno accessibili al pubblico nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza impartite dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, dovranno essere opportunamente interdetti e giochi e verrà apposta cartellonistica informativa sulle modalità di accesso ai parchi ed alle aree verdi pubbliche;

- 3. La riapertura** al pubblico del civico cimitero con le seguenti modalità:
- Apertura dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
 - Le visite non potranno protrarsi per più di 45 minuti ed i visitatori dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di un metro con l'assoluto divieto di ogni forma di assembramento di persone;
 - Il personale di custodia vigilerà sul rispetto delle condizioni di sicurezza di cui sopra con la possibilità di interdire temporaneamente l'accesso nel caso in cui l'afflusso di visitatori diventasse tale da rendere difficoltoso il controllo ed il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale.
- 4. Che** l'accesso negli orari di apertura a esercizi commerciali, supermercati, negozi, uffici pubblici, uffici postali, istituti di credito e mezzi pubblici di trasporto avvenga indossando obbligatoriamente la mascherina o, qualora non sia stato possibile reperirle, altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali *foulard* o simili, in modo da limitare la possibilità di contagio tra le persone e di contaminazione dell'ambiente, adottando inoltre tutte le misure igienico-sanitarie raccomandate, quali l'osservanza della distanza minima interpersonale di almeno un metro e l'igienizzazione delle mani.
- 5. Che** in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico chiunque porti con sé la mascherina o, qualora non sia stato possibile reperirle, *foulard* o simili, con l'obbligo di indossarle a copertura del naso e della bocca in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di due metri.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata fino al giorno 31 maggio 2020, salvo diversi termini stabiliti da provvedimenti nazionali relativi al prolungamento delle misure finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19, e revoca le precedenti ordinanze n. 7/2020 e n. 9/2020.

Per la violazione del presente provvedimento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cupra Marittima, ai fini della generale conoscenza.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Prefettura UTG di Ascoli Piceno, alla Questura di Ascoli Piceno, al locale Comando dei Carabinieri di Cupra marittima e alla Polizia Municipale di Cupra Marittima.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al T.A.R. Marche;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza municipale, 30 aprile 2020

IL SINDACO

Dott. Alessio Piersimoni

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente ordinanza viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi o comunque per i giorni dalla stessa stabiliti, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69
Li 05-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti